



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, ANDRIA, MONGIELLO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, BARBOLINI, BIONDELLI, BUBBICO, FONTANA, MARCUCCI, MERCATALI, ROILO, SOLIANI e CHIURAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2009

Misure per l'emergenza e il rilancio competitivo
del settore agroalimentare

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende, attraverso un insieme articolato di misure e interventi, garantire al settore agroalimentare il necessario rilancio competitivo. Per provvedere al conseguimento di tale finalità di carattere generale, il provvedimento proposto è articolato attraverso una serie di disposizioni tese al raggiungimento di due obiettivi specifici.

Da un lato sono previsti quegli interventi immediati e di breve periodo necessari per la tenuta competitiva del settore agroalimentare e delle pesca, dall'altro lato vengono stabilite e introdotte quelle misure straordinarie determinanti per garantire al comparto il necessario rilancio produttivo nei prossimi anni.

È ormai a tutti noto il valore e l'importanza del *Made in Italy* agroalimentare all'interno del sistema economico nazionale. Un comparto ricco di eccellenze, di distintività, di storia e di valori materiali e immateriali legati ai territori, secondo in termini economici soltanto al manifatturiero e capace di attivare il 15 per cento del prodotto interno lordo (PIL).

In tale contesto, tuttavia, è altrettanto chiaro ed evidente che il settore dell'agricoltura e della pesca, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, sta attraversando una delle fasi più difficili degli ultimi trenta anni dovuta alle conseguenze della crisi economica internazionale.

I segnali di tale crisi sono infatti ben manifesti: i costi produttivi e gli oneri sociali sono raddoppiati; i prezzi all'origine, dopo una fase di rialzo della prima metà del 2008, sono in caduta libera; i redditi degli agricoltori, dopo l'aumento fatto registrare nel 2008, sono ovunque in calo; le aziende agricole sono sempre più indebitate e stanno

incontrando difficoltà crescenti in termini occupazionali e di strumenti di accesso al credito; le stime relative agli operatori dell'industria alimentare registrate dall'indagine periodica dell'ISMEA dell'ultimo trimestre 2008 indicano un netto peggioramento.

Ed è alla luce di tali brevi premesse che il disegno di legge che presentiamo vuole offrire una risposta concreta alle criticità del comparto. Una risposta non parziale ma, al contrario, parte di un progetto organico di interventi ispirato da una strategia con una prospettiva di medio-lungo termine e capace di attivare interventi strutturali e profondi.

Una strategia indispensabile per il rafforzamento e il rilancio competitivo del sistema agroalimentare italiano, soprattutto in un momento in cui gli elementi di debolezza del settore sono amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico.

Nel merito, il titolo I affronta le problematiche del lavoro, della previdenza e degli ammortizzatori sociali. A tal fine, l'articolo 1 introduce la possibilità, per i datori di lavoro del settore agricolo, di poter beneficiare di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 10 euro.

L'articolo 2, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale nel settore agricolo, introduce un'assegnazione di risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 da destinare al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'articolo specifica, inoltre, che tali risorse debbano essere orientate al-

l'erogazione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria a favore dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare.

L'articolo 3 prevede la stabilizzazione, a partire dall'anno 2010, degli sgravi contributivi in agricoltura previsti per le zone agricole svantaggiate e montane, di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Il titolo II è dedicato alla competitività delle imprese agroalimentari. L'articolo 4, rubricato sgravi fiscali, introduce una norma interpretativa per l'applicazione del canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. Con tale articolo, in particolare, si applica tale canone anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

L'articolo 5 introduce misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta, in particolare, di agevolazioni in materia di accisa per gli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, nonché agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Altre agevolazioni afferiscono al gasolio e al gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali, alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni

parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E (articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

L'articolo 6 introduce, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione per le imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, la facoltà di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro o, in alternativa, la possibilità di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro.

L'articolo 7, per fronteggiare ed arginare le conseguenze della crisi del mercato agricolo, predispone un'assegnazione di risorse pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 da destinare al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il titolo III, reca disposizioni in materia di gestione dei rischi ed accesso al credito.

L'articolo 8 dispone in materia di Fondo di solidarietà nazionale assegnando a tale importantissimo strumento di gestione del rischio in agricoltura risorse pari a 220 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

L'articolo 9, rubricato misure per favorire l'accesso al credito e la dilazione dei debiti a favore delle imprese del settore agroalimentare, introduce la possibilità di stabilire, con apposita convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana aperta alle banche e agli intermediari finanziari, le modalità ed i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore delle imprese del settore agroalimentare, dei

coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli.

L'articolo 10 disciplina l'istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Con l'articolo 11 si vuole consolidare, attraverso un incremento di risorse di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, il procedimento di rilascio di garanzie creditizie nel settore dell'agricoltura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1-*quiquies*, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

Il titolo IV prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura e adozione di misure temporanee per far fronte alla crisi finanziaria, incentivi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, disposizioni in materia di autoimprenditorialità.

L'articolo 12 dispone in materia di credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, si vuole rendere più efficace la disciplina del credito di imposta per investimenti delle singole imprese agricole e cooperative introdotta dal precedente Governo Prodi. Si tratta di uno strumento di intervento efficacissimo perché rapido, semplice e innovativo. Il credito d'imposta ha consentito di recuperare, attraverso le periodiche dichiarazioni fiscali, parte delle spese per macchinari, impianti per attrezzature produttive, programmi informatici e brevetti. Al momento però tale importante misura è praticamente senza copertura finanziaria. Occorrerebbe, invece, uno stanziamento almeno triennale e l'introduzione di correttivi nel funzionamento dello stesso strumento in quanto oggi esso è afflitto da una penalizzazione nella definizione dell'ammontare degli aiuti che viene gravato dal conteggio degli ammortamenti che dovrebbe essere eliminato

dalla norma. Inoltre, ai fini di una maggiore incisività, potenza ed efficacia della misura del credito d'imposta, è molto importante prevederne l'applicazione a tutto il territorio nazionale e non solo per aree sottoutilizzate.

L'articolo 13, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese agricole giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, introduce un incremento di risorse pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, da assegnare Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Lo stesso articolo stabilisce che il 40 per cento delle risorse del citato Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura siano destinate al settore ittico.

L'articolo 14, sempre con l'obiettivo di garantire un sostegno all'imprenditoria giovanile in agricoltura ed incentivare ulteriormente il ricambio generazionale, introduce la possibilità di rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008. La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), infatti, ha autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa s.p.a. (ex Sviluppo Italia) alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità.

Il titolo V reca disposizioni in materia di concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed internazionalizzazione del sistema agroalimentare.

L'articolo 15 disciplina in materia di misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ai fini di un più incisivo ed efficace orientamento all'internazionalizzazione della produzione agricola nazionale. A tal proposito è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 destinato alle organizzazioni dei produttori (articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio

2005, n. 102), o ad altre forme organizzative associate. Tale fondo dovrà essere utilizzato dai soggetti fruitori per la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati, per la creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati, nonché per la proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'*export* dei prodotti sui mercati internazionali. Una quota pari al 20 per cento delle risorse del fondo, infine, è destinata, altresì, allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio.

L'articolo 16 prevede l'assegnazione di risorse finanziarie pari a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, da destinare a sostegno del credito d'imposta per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare introdotto con il comma 1090 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296. Nell'ambito delle misure per l'integrazione del mercato e la crescita internazionale delle imprese agroalimentari attuate dal precedente Governo Prodi, l'intervento di maggior rilievo per portata ed innovazione è stato senza dubbio il credito d'imposta per l'internazionalizzazione. Una misura attraverso il cui utilizzo è possibile escludere dalla base imponibile del reddito d'impresa percentuali via via crescenti (a seconda della forma organizzativa aziendale e/o della tipologia di prodotto) del valore degli investimenti in attività promozionali sui mercati esteri realizzati da imprese agroalimentari.

Infine, il titolo VI, reca le disposizioni finali. L'articolo 17 prevede la copertura finanziaria delle disposizioni del provvedimento.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed una approvazione in tempi rapidi della presente proposta allo scopo di rilanciare e consolidare il sistema agroalimentare del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I**LAVORO, PREVIDENZA E
AMMORTIZZATORI SOCIALI****Art. 1.**

*(Incentivi per nuove assunzioni
in agricoltura)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 10 euro.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 2.

(Ammortizzatori sociali)

1. Al fine di fronteggiare la crisi occupazionale nel settore agricolo, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate esclusivamente all'erogazione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria a favore dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare.

Art. 3.

(Sgravi contributivi)

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 154,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

TITOLO II

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
AGROALIMENTARI: MISURE FISCALI E
ASPETTI SOCIETARI

Art. 4.

(Sgravi fiscali)

1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschi-coltura, crostaceicoltura, alghe-coltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 5.

(Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

4. Ai fini di cui al presente articolo, sono stanziati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 6.

(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura)

1. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 7.

(Fondo per le crisi del mercato agricolo)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato in atto e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al sostegno delle imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di

mercato, così come individuati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto delle intese raggiunte nel tavolo istituzionale di cui al comma 2.

TITOLO III

GESTIONE DEI RISCHI E ACCESSO AL CREDITO

Art. 8.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Art. 9.

(Misure per favorire l'accesso al credito e la dilazione dei debiti a favore delle imprese del settore agroalimentare)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le modalità ed i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore delle imprese del settore agroalimentare, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso euribor da applicare nei periodi di validità del certificato.

3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2010, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 50 milioni di euro.

Art. 10.

(Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle im-

prese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono essere accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

Art. 11.

(Garanzie creditizie in agricoltura)

1. Al fine di rafforzare il rilascio di garanzie creditizie nel settore dell'agricoltura, a decorrere dall'anno 2010, il contributo previsto dall'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 è incrementato di 15 milioni di euro.

TITOLO IV

INVESTIMENTI ED INCENTIVI

Art. 12.

(Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura e adozione di misure temporanee per far fronte alla crisi finanziaria)

1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «si applica» sono aggiunte le parole: «in tutto il territorio nazionale».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è accordato alle imprese agricole che operano fuori dalle aree a sviluppo regionale, e che eccedono le dimensioni di piccole e medie imprese, e alle imprese di cui all'articolo 28, paragrafo 3, terzo periodo, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, nella misura massima di 500.000 euro per il triennio 2010-2012, quale aiuto agli investimenti materiali e immateriali coerenti con i rispettivi programmi regionali di sviluppo rurale realizzati nel triennio 2009-2011, la cui intensità massima di aiuto è del 20 per cento.

4. Alle imprese agricole di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai commi 1 e 3 del presente articolo, che investono ai sensi della Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato per la tutela ambientale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C82 del 1° aprile 2008, sostenendo i sovracosti ivi defi-

niti, viene concesso un credito d'imposta corrispondente alla massima intensità di aiuto prevista dalla medesima Disciplina.

5. Alle imprese agricole di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 maggio 2001, n. 228, al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai commi 1 e 3 del presente articolo, è concesso un credito d'imposta ad abbattimento degli oneri finanziari sostenuti in un biennio tra il 2009 e il 2012, la cui equivalente sovvenzione lorda corrisponda alla misura massima prevista dal punto 4.4 della Comunicazione 2009/C16/01 della Commissione, del 22 gennaio 2009. L'importo massimo delle operazioni assistite dall'abbattimento degli oneri finanziari è il monte salariale come definito alla lettera *d*) del paragrafo 4.3.2 della citata Comunicazione 2009/C16/01.

6. Per i soggetti diversi da quelli individuati ai commi da 2 a 5, il cui reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 36 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

7. Per le operazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono stanziati 156,5 milioni di euro annui per il triennio 2010-2012, di cui 50 milioni di euro annui per ciascuna delle operazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 e 6,5 milioni di euro annui per le operazioni di cui al comma 3.

8. Per le operazioni di cui al comma 6 sono stanziati 75 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

Art. 13.

(Incentivi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese agricole giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le modalità di erogazione delle suddette risorse, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 14.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».

2. Ai fini di cui al presente articolo, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

TITOLO V

CONCENTRAZIONE DELL'OFFERTA ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 15

*(Misure per favorire la concentrazione
dell'offerta della produzione agricola)*

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'*export* dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi.

3. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di *picking* nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.

Art. 16.

(Internazionalizzazione del sistema agroalimentare)

1. All'articolo 1, comma 1090, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per ciascuno degli anni successivi sino al 2012».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 1.567 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per gli anni successivi al 2011, si provvede alla copertura dei relativi

oneri con stanziamenti previsti in sede di approvazione della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) quanto a 567 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

